

## 35.

## SEDUTA DI VENERDÌ 20 OTTOBRE 1972

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missione</b> . . . . .	2221	CASTIGLIONE . . . . .	2232
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa</b> . . . . .	2222	CERULLO . . . . .	2228
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		CHIARANTE . . . . .	2225
Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del perso- nale direttivo, ispettivo e docente del- la scuola materna, elementare, secon- daria e artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del per- sonale non insegnante ( <i>Urgenza</i> ) (304)	2224	LINDNER . . . . .	2234
PRESIDENTE . . . . .	2224	<b>Proposte di legge (Annunzio)</b> . . . . .	2221, 2236
BIASINI . . . . .	2233, 2235	<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	2236
BUZZI . . . . .	2236	<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	2222
		CAIAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per la   pubblica istruzione</i> . . . . .	2222
		MARTINI MARIA ELETTA . . . . .	2223
		<b>Convalida di deputati</b> . . . . .	2221
		<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b> . . . . .	2236

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10.**

GUNNELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 ottobre 1972.

(È approvato).

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Bucalossi è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CAROLI: « Modifica all'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente "Avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica" » (985);

TRIPODI ANTONINO ed altri: « Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario » (986);

REGGIANI ed altri: « Modifica della denominazione del comune di Fratta Polesine » (987);

DEGAN ed altri: « Proroga ed aumento del contributo alla fondazione Querini Stampalia in Venezia » (988);

GARGANI ed altri: « Modifica degli articoli 449 e 450 del codice penale concernenti i delitti colposi di danno e di pericolo » (989);

SISTO e GIORDANO: « Norme concernenti il congedo ordinario dei dipendenti statali » (990);

GALLI ed altri: « Aumento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" e del Centro nazionale del libro parlato » (991);

MANCINI VINCENZO ed altri: « Integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1077 e 1079 del 28 dicembre 1970, relativamente al riassetto della carriera di talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (992);

MONTI MAURIZIO e BOFFARDI INES: « Modifica alla legge 14 maggio 1969, n. 252, sulle pensioni a carico dello Stato » (993);

BERNARDI: « Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, e dalla legge 7 aprile 1968, n. 459, ai genitori ed ai figli dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria e disciplina delle erogazioni nel concorso di più beneficiari » (994);

BOLOGNA: « Integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia » (995);

CATTANEO PETRINI GIANNINA e ALESSANDRINI: « Estensione al personale tecnico sanitario dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459 » (996).

Saranno stampate e distribuite.

**Convalida di deputati.**

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta del 19 ottobre 1972, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

*Collegio II (Cuneo-Alessandria-Asti):*

Fracchia Bruno, Mirate Aldo, Nahoum Isacco, Giolitti Antonio, Badini Confalonieri Vittorio, Romita Pier Luigi, Baldi Carlo, Miroglio Giuseppe, Mazzola Francesco;

*Collegio VI (Brescia-Bergamo):*

Abbiati Dolores, Terraroli Adelio, Chiarante Giuseppe, Corti Bruno, Tremaglia Pierantonio Mirko, Savoldi Gianni, Balzamo Vincenzo, Pedini Mario, Rampa Leandro, Frau Aventino, Pandolfi Filippo Maria, Allegri Cesare, Padula Pietro, Salvi Franco, Bonalumi Gilberto, Vicentini Rodolfo, Castelli Angelo, Capra Michele, Prandini Giovanni;

*Collegio IX (Verona-Padova-Vicenza-Rovigo):*

Busetto Franco, Lavagnoli Mario, Pellizzari Sergio, Astolfi Maruzza, Franchi Franco, Bertoldi Luigi, Guerrini Giorgio, Matteotti Gianmatteo, Gerolimetto Mario, Rumor Ma-

riano, Bisaglia Antonio, Gui Luigi, Fracanzani Carlo, Corà Renato, Erminero Enzo, Girardin Luigi, Fontana Giovanni, Olivi Marcello, Miotti Carli Amalia, Canestrari Alessandro;

*Collegio XXII (Napoli-Caserta):*

Amendola Giorgio, Napolitano Giorgio, Masullo Aldo, D'Angelo Luigi, Raucci Vincenzo, Jacazzi Angelomaria, D'Auria Antonio, Conte Domenico, Sandomenico Egizio, Sbriziolo De Felice Eirene, Roberti Giovanni, Lauro Achille, Alfano Gennaro, Chiacchio Umberto, Cotecchia Nicola, di Nardo Ferdinando, Pirolo Pietro, De Martino Francesco, Lezzi Pietro, Caldoro Antonio, Russo Quirino, Compagna Francesco, Bosco Manfredi, Lobianco Arcangelo, Gava Antonio, Armato Baldassare, Ianniello Mauro, Scotti Vincenzo, Rosati Elio, Mancini Vincenzo, Barbi Paolo, Patriarca Francesco, Cortese Giuseppe, Barba Davide, Riccio Stefano, Allocca Raffaele.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

*alla III Commissione (Esteri):*

« Contributo alla società nazionale " Dante Alighieri " con sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975 » (825) *(con parere della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*Alla XII Commissione (Industria):*

« Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (967) *(con parere della IV, della V e della VI Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Maria Eletta Martini, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere come intenda risolvere la grave situazione in cui sono venute a trovarsi le scuole materne non statali per il mancato saldo del contributo fissato da codesto Ministero per l'anno scolastico 1970-1971 e per la mancata erogazione del primo rateo del contributo preannunciato per il 1971-1972. È nota infatti la situazione precaria in cui vivono, nella loro quasi totalità, le scuole materne non statali, e come — d'altro canto — esse compiano un servizio pubblico che lo Stato con le sue scuole non è in grado di assolvere. La mancata erogazione dei contributi assume particolare gravità in presenza di sporadici eccezionali interventi per un limitato numero di scuole materne non statali da parte di codesto Ministero, prima di aver assolto ad un dovere stabilito da una precisa norma di legge » (3-00058).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Premetto che i sussidi di gestione alle scuole materne non statali vengono concessi per anno finanziario e non per anno scolastico. Circa il saldo dei sussidi per l'anno 1971, si fa presente che la sua erogazione fu disposta dal Ministero della pubblica istruzione con decreto dell'11 aprile 1972, dopo cioè che fu intervenuta la legge 16 marzo 1972, n. 106, concernente variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1971.

Dopo le determinazioni del Ministero, i provvedimenti hanno dovuto seguire il normale iter presso gli organi di controllo. Si precisa, comunque, che gli interventi eccezionali di cui all'ultimo capoverso dell'interrogazione sono stati disposti successivamente ai suddetti provvedimenti relativi ai pagamenti del saldo, con decreto ministeriale 25 maggio 1972.

Si fa presente, infine, che è in corso di definizione il piano di ripartizione delle somme per il pagamento dei sussidi alle scuole materne non statali per l'esercizio finanziario 1972, riferiti all'anno scolastico 1971-1972.

PRESIDENTE. L'onorevole Maria Eletta Martini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

MARTINI MARIA ELETTA. La risposta dell'onorevole sottosegretario a questa interrogazione che, se non sbaglio, è del giugno scorso, è valida per quanto riguarda il passato, perché al momento della presentazione dell'interrogazione il saldo non era stato ancora versato. Circa le disposizioni eccezionali che sono state prese, ha nuociuto il fatto che la comunicazione sia pervenuta alle scuole prima che esse ricevessero lo stanziamento normale.

Desidero però rifarmi all'ultima parte della risposta, che rende attuale la mia interrogazione, per parlare del piano di ripartizione delle somme per il pagamento dei sussidi che è attualmente in fase di elaborazione. Non è il caso ora di parlare della validità o meno della esistenza di un notevolissimo numero di scuole materne non statali. Praticamente, contro 11 mila scuole materne statali, frequentate nell'anno in corso da circa 330 mila bambini, ve ne sono ancora 39.500 non statali, frequentate da un milione e mezzo circa di bambini, di cui alcune, 15 mila circa, rette da enti pubblici, ed il resto — 24.500 — da istituti privati.

Non desidero ripetere in questo momento il discorso che fu fatto in occasione della discussione della legge n. 444, istitutiva della scuola materna statale, che istituiva appunto un servizio dello Stato in un settore in cui alla carenza statale aveva sempre supplito l'iniziativa degli enti locali o dei privati. Vorrei unicamente, a parte il richiamo alla libertà di scelta, per questo e per ogni altro tipo di scuola, che la nostra Costituzione sancisce per la famiglia che della istruzione e della educazione è il primo titolare (naturalmente in determinati casi si sovviene con un contributo ad integrazione e con aiuti vari da parte dello Stato e di enti pubblici in genere), sottolineare la situazione di fatto esistente.

I ritardi in questo settore sono notevoli. L'onorevole sottosegretario ha detto che si sta provvedendo alla ripartizione per l'esercizio 1972. Siamo per altro alla metà di ottobre, lo esercizio 1972 è, cioè, ormai pressoché esaurito. Le scuole in questione hanno, dunque, funzionato senza sapere su quali contributi potevano contare. Vi è un articolo nella legge n. 444, il n. 32, relativo alla gestione (perché è a questo che faccio riferimento, non ai contributi per l'edilizia), che prevedeva per l'anno 1966 la spesa di un miliardo e 500 milioni, di 11 miliardi e 400 milioni per il 1970, di 15 miliardi e 900 milioni — sembra — per quanto attiene al bilancio relativo all'esercizio 1971-1972. Quando questi contributi verranno agli interessati, sarà molto tardi.

Conosciamo le condizioni in cui si trovano i comuni, in cui si trovano gli ECA, e così via. Dette condizioni risultano tanto più gravi per quelle istituzioni private che non hanno alcun'altra possibilità di sovvenzione. Desidererei a questo punto richiamare l'attenzione dell'onorevole sottosegretario su un particolare problema. Si stanno diffondendo voci secondo le quali il contributo alle scuole materne non statali non sarebbe quest'anno pari a quello erogato negli anni precedenti. Tutto ciò sarebbe estremamente grave, perché inciderebbe su una situazione già formata, con spese già affrontate dai singoli istituti. Sarebbe infatti giusto che gli interessati sapessero in precedenza di non poter contare su quel certo contributo dello Stato, per altro sempre parziale e limitato. È evidente che, in mancanza di tale preavviso, ciascuno è autorizzato a ritenere di poter quanto meno contare su fondi di entità pari a quella dell'anno precedente.

Ritengo che gli impegni di carattere economico — non parlo di quelli di ordine morale, che certamente appartengono alla iniziativa della singola persona e non sono riducibili in cifre — debbano essere rispettati.

Mi permetto di rivolgere un invito all'onorevole sottosegretario: che nella ripartizione cui si sta provvedendo (ripartizione comunque tardiva, perché non si aspetta il mese di ottobre per stabilire quanto si deve per un anno che sta per finire) si tenga conto, con la dovuta oculatezza, delle situazioni esistenti; che si tenga altresì conto che le scuole non statali — quelle rette da enti pubblici e quelle gestite da enti privati — compiono per un milione e mezzo di bambini italiani un servizio che costerebbe allo Stato, se lo gestisse in proprio, una somma molto più rilevante.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Manco, ai ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia, « per conoscere quali provvedimenti si intende assumere per reintegrare nei gravi diritti lesi la maestra di scuola materna Di Viesto Vita, residente in San Vito dei Normanni (Brindisi) la quale è stata illegittimamente posposta ad altre numerose concorrenti con notevoli e macroscopici minori titoli e meriti nella graduatoria provinciale incarichi e supplenze nelle scuole materne statali. I motivi per i quali ancora non si sia provveduto sul merito del ricorso tempestivamente prodotto al provveditore agli studi di Brindisi » (3-00247).

Poiché l'onorevole Manco non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Tocco, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere se sia a conoscenza della richiesta espressa dalle popolazioni dei comuni di Ghilarza, Sedilo, Aidomaggiore, Tadasuni, Bidoni, Sorradile, Nugheddu Santa Vittoria, Neoneli, Ula Tirso, Samugheo, Paulilatino, Santulussurgiu, Bonarcado e Seneghe per la istituzione di un liceo scientifico a Ghilarza ed un istituto per ragionieri e geometri a Paulilatino (Cagliari). Per sapere inoltre se, tenuto conto che la richiesta si muove nell'arco del legittimo diritto delle popolazioni interessate per una giusta partecipazione all'istruzione dopo il ciclo della scuola d'obbligo e che la richiesta si fonda altresì sulla considerazione delle notevoli distanze e degli scarsi collegamenti esistenti tra i comuni in argomento ed i centri forniti di scuole medie superiori, il ministro ritenga opportuno predisporre i necessari atti al fine di accogliere la richiesta ed istituire il liceo scientifico a Ghilarza ed un istituto per ragionieri e geometri a Paulilatino » (3-00273).

Poiché l'onorevole Tocco non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (304).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

GUNNELLA, *Segretario* legge:

« I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa limitatamente al funzionamento amministrativo e didattico e dovranno disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato. I decreti delegati indicheranno gli organi e la disci-

plina del controllo e assicureranno la piena pubblicità di tutti gli atti del consiglio di istituto e del consiglio di amministrazione.

A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati, secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali:

1) il consiglio di circolo o di istituto, presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti, e formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori; dal direttore didattico o dal preside; dai rappresentanti degli enti assistenziali e dagli esperti, come il medico, l'assistente sociale, lo psicologo, operanti nella scuola; dai rappresentanti degli enti locali i quali designeranno anche i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e della economia. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti degli studenti in età non inferiore a sedici anni.

Il consiglio di circolo o di istituto potrà eleggere una giunta esecutiva che eserciterà anche le funzioni di un consiglio di amministrazione; i consigli di circolo o d'istituto meno numerosi assumeranno direttamente queste funzioni.

Nella giunta esecutiva dovranno comunque essere rappresentate tutte le componenti del consiglio scolastico del circolo o dell'istituto: di essa dovranno far parte il direttore didattico o il preside e il responsabile del settore amministrativo;

2) il collegio dei docenti composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del circolo o dell'istituto presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti eleggerà: i membri di un consiglio di disciplina degli alunni, presieduto dal direttore didattico o dal preside, del quale faranno parte rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti di età non inferiore a 16 anni nelle scuole secondarie superiori; i membri di un comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside, incaricato di proporre all'organo competente di cui all'articolo 7 la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del numero 8) dell'articolo 4 della presente legge.

Il collegio dei docenti eleggerà anche i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;

3) i consigli di classe e di interclasse, presieduti dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti della classe o dal gruppo di classi interessate, dai rappresentanti eletti dei genitori, dai rappresentanti

eletti degli studenti nelle scuole secondarie superiori.

Per particolari competenze i consigli di classe e d'interclasse, presieduti dal direttore didattico o dal preside, si convocheranno con la sola presenza dei docenti.

Il consiglio di circolo o di istituto avrà potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva, e potrà esprimere il proprio parere sull'andamento didattico e amministrativo e su ogni altro argomento di competenza degli organi collegiali funzionanti nella scuola. La giunta esecutiva preparerà i lavori del consiglio di circolo o di istituto e curerà la esecuzione delle deliberazioni.

Al collegio dei docenti spetterà la competenza del funzionamento didattico della scuola, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, il piano degli studi, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.

I consigli di classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all'andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.

Tutti gli organi di cui al presente articolo dureranno in carica un triennio.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti di ogni organo, proporzionale a quello della popolazione scolastica e del personale della scuola e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale ai docenti. Il numero dei componenti del consiglio di circolo o di istituto non potrà comunque essere superiore a trenta.

Dovrà pure essere assicurato e regolato il diritto di assemblea di classe e di istituto nei locali della scuola degli studenti per le scuole secondarie superiori, e dei genitori, fuori dell'orario normale delle lezioni ».

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sull'articolo 6 l'onorevole Chiarante. Ne ha facoltà.

**CHIARANTE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 6 del disegno di legge delega al Governo per l'emanazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola affronta una questione che è di grande importanza politica, non solo per la definizione delle condizioni e del rapporto di lavoro del personale insegnante e non insegnante, ma per il complesso della vita scolastica; una questione che è uno dei nodi decisivi che debbono essere risolti, e al più presto, se si vuole dare effettivamente avvio ad una politica di rinnovamento della scuola italiana. Si tratta, infatti, del problema di come la scuola debba essere governata, di quale ne debba essere la gestione, di quali rapporti si vogliono istituire tra le diverse componenti che partecipano alla vita scolastica, e tra la scuola stessa e l'ambiente sociale in cui essa opera. E ciò non ad un livello astratto e generale, ma nella concretezza della singola scuola, del singolo istituto, là dove oggi è più urgente assicurare un quadro ben definito di vita democratica e rompere le pesanti incrostazioni burocratiche e autoritarie che hanno sinora dominato la gestione della scuola italiana.

Non vi è certamente bisogno di richiamare qui i tratti distintivi del modo in cui è stata sino ad oggi governata la nostra scuola. È un governo, quello della scuola, che da un lato riflette l'impostazione gerarchica, piramidale, centralistica dell'organizzazione scolastica italiana; un'organizzazione in cui il potere decisionale discende dall'alto, va dal Ministero alle sue diramazioni periferiche, alle sovrintendenze regionali, ai provveditorati agli studi, sino ai presidi e ai direttori didattici, mentre la partecipazione collegiale dei docenti alle decisioni è per lo più di fatto vanificata; rispetto al potere burocratico di presidi e direttori didattici è del tutto negato un qualunque ruolo nella gestione alle altre componenti della vita scolastica (gli studenti in primo luogo, ma anche il personale non insegnante).

D'altro lato, è questo un tipo di governo che separa drasticamente la scuola dall'ambiente sociale in cui essa opera, fa della scuola un corpo separato, al cui interno nessuna voce in capitolo hanno le componenti della realtà sociale che pure sono profondamente interessate alla vita della scuola, come le famiglie, le rappresentanze democratiche della comunità locale, le organizzazioni popolari operanti nel territorio, le organizzazioni dei lavoratori.

Non voglio, comunque, insistere nel descrivere una situazione che è abbastanza co-

nosciuta, né voglio indugiare a richiamare qui le origini di questo stato di cose, ossia l'impostazione rigidamente centralistica data all'amministrazione della scuola nello Stato risorgimentale, che rifletteva tutti i vizi di eccessivo centralismo e di accentuazione gerarchica e burocratica che caratterizzarono la organizzazione dello Stato unitario; quindi l'appesantimento di questa impostazione centralistica, la sua degenerazione in un senso più esplicitamente autoritario durante l'epoca fascista; infine, il mancato rinnovamento, salvo qualche modesto ritocco, dell'organizzazione scolastica dopo la caduta del fascismo. Ciò che invece voglio sottolineare è che questo mancato rinnovamento, la mancata apertura della scuola a nuovi rapporti democratici, così al suo interno come nei confronti dell'ambiente sociale, è una delle ragioni fondamentali della crisi della scuola italiana e della caduta verticale della sua capacità educativa.

È lo stesso rapporto educativo che è posto in crisi nelle sue radici dal permanere di una struttura di governo sostanzialmente antidemocratica, che contrasta apertamente coi nuovi livelli di consapevolezza dei giovani e dei lavoratori della scuola. Da un lato, infatti, questa struttura di governo esprime una concezione dell'educazione che è ovunque in crisi, cioè una visione dell'educazione come rapporto a senso unico, in cui il giovane è solo un oggetto del processo di apprendimento e non un soggetto di cui debbono essere sollecitati lo spirito critico, la responsabilità, la capacità di iniziativa, esaltando, quindi, anche il suo ruolo nella gestione stessa della vita scolastica.

D'altra parte, questa gestione della scuola come un corpo separato dalla società ha privato e priva la scuola del contributo essenziale che per il suo rinnovamento può e deve venire da un confronto costante con i problemi della realtà sociale in cui essa opera. La gestione come corpo separato è, in realtà, solo l'esterna traduzione organizzativa di una dissociazione più profonda, la dissociazione tra i problemi dello studio e quelli del lavoro, tra la formazione e il suo uso sociale, tra la cultura cosiddetta disinteressata ed i problemi vivi della nostra società e del nostro tempo; e questa dissociazione è la vera radice della crisi dell'asse educativo, dei contenuti culturali e della capacità formativa della nostra scuola.

È per questo che il movimento di lotta per una scuola diversa, che si è sviluppato con tanta forza in questi ultimi anni, si è posto

non già l'obiettivo di una generica democratizzazione — maggiore collegialità, più ampia rappresentanza delle diverse componenti della vita scolastica negli organi di governo — bensì, e sempre con maggiore chiarezza, quello di un rapporto nuovo, realmente democratico tra scuola e società, un rapporto che rompa la caratterizzazione della scuola come corpo separato e tenda a realizzare quella che con un'espressione un po' di gergo si è soliti definire come gestione sociale della scuola, così da aprire la scuola stessa al contributo delle forze sociali interessate al suo rinnovamento, stabilendo un rapporto sollecitante e fecondo tra l'attività scolastica e i problemi della nostra società e del nostro tempo.

Noi comunisti condividiamo questo obiettivo ed è in questa prospettiva che, pur rilevando il permanere di gravi ambiguità e di non risolte incertezze, abbiamo apprezzato ed apprezziamo anche quel timido spiraglio, contenuto nel testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, verso una diversa concezione della scuola, verso una maggiore democrazia, verso una possibile apertura del governo della scuola al contributo di forze che rappresentano la realtà sociale esterna. Abbiamo apprezzato, cioè, il maggiore rilievo dato al principio della collegialità, la distinzione di composizione, di competenze, di funzioni fra consiglio di istituto e di circolo didattico e collegio dei docenti; la apertura, sia pure con formulazione ambigua, dei consigli di istituto alla partecipazione di rappresentanze della realtà sociale. Ma riteniamo anche che vi sia oggi necessità di andare decisamente oltre le ambiguità e le incertezze che ancora caratterizzavano quel testo; che vi sia soprattutto l'urgenza di giungere tempestivamente, e senza ulteriori rinvii, all'introduzione di norme che aprano la scuola a nuovi rapporti democratici. C'è un fatto prima di tutto che occorre sottolineare ed è che è passato già più di un anno dal momento in cui la Camera, nella precedente legislatura, votò quel testo, ed ogni anno che passa, nella realtà in cui oggi si trova la scuola italiana, rappresenta un anno di rapido aggravamento di tutte le cause di crisi e di disgregazione della vita scolastica.

Noi comunisti siamo contro la disgregazione della scuola. Ma dalla disgregazione si esce non con gli appelli all'ordine dei quali va così fiero il ministro Scalfaro — come se fosse possibile un ordine senza riforme, un ordine fondato sul ritorno ad una vecchia gerarchia di valori, di autorità, di impostazione organizzativa della scuola, ma solo stabilendo

nella scuola, tra scuola e società, un rapporto sicuramente democratico che renda possibile a tutte le componenti della vita scolastica e a tutte le forze interessate al suo rinnovamento, di dare il loro contributo affinché il processo riformatore prenda effettivamente avvio. Per questo la prima proposta che noi formuliamo, a proposito dell'articolo 6, è di rendere immediatamente operative le norme riguardanti i nuovi organi di governo della scuola, togliendo a queste norme che riguardano il singolo istituto il carattere di norme di delega, attribuendo ad esse valore precettivo e rinviandone l'attuazione ad un regolamento di esecuzione da emanarsi entro il termine di un mese. Non c'è motivo per ritenere che non sia possibile giungere a ciò, è solo questione di volontà politica. Sarebbe grave perdere questa occasione di dare finalmente alla scuola una certezza di vita democratica.

La seconda proposta riguarda la composizione dei consigli di istituto e di circolo didattico. Nel testo sottoposto al nostro esame è infatti presente il rischio che dietro una parvenza di composizione democratica di questi organi, in realtà, attraverso le rappresentanze di esperti di vario genere e di enti della più diversa natura (ad esempio, non si capisce a che cosa serva la presenza in questi organi dei rappresentanti degli enti assistenziali, dal momento che la competenza in materia di assistenza scolastica è passata alle regioni) la prevalenza vada di fatto a componenti di tipo burocratico, rendendo poco più che simbolica la partecipazione democratica dei rappresentanti degli organi del potere locale e della comunità sociale esterna.

Proponiamo perciò che sia data una formulazione rigorosa alla composizione dei consigli d'istituto, prevedendo che di essi facciano parte esclusivamente, da un lato, le componenti della vita scolastica — e con un peso reale — e, dall'altro, quelle rappresentanze che siano effettive rappresentanze democratiche dell'ambiente sociale esterno e delle forze interessate al rinnovamento della scuola, cioè le rappresentanze designate dagli organi del potere locale, dai comuni o dalle loro articolazioni periferiche — consigli di quartiere e di circoscrizione — e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Crediamo che alle famiglie un ruolo debba essere attribuito in particolare nella scuola dell'obbligo. Nella scuola secondaria superiore gli studenti vogliono rappresentarsi da sé e sono in grado di farlo, mentre è fondamentale, a nostro avviso, una presenza nei consigli d'istituto e nei consigli di

circolo didattico delle rappresentanze delle famiglie a livello dell'intera scuola obbligatoria.

A queste proposte fondamentali aggiungiamo anche altre proposte, sempre a proposito di questo articolo. Ci sembra, per esempio, assurdo che nel riferimento, di cui all'ultimo comma dell'articolo 6, alle assemblee studentesche, vengano posti dei limiti persino più restrittivi di quelli contenuti nella recente circolare del ministro Scalfaro — che non credo si possa considerare come una carta della democrazia nella scuola —, escludendo del tutto la possibilità che si tengano assemblee durante l'orario normale delle lezioni.

Ma ciò che voglio sottolineare, al di là di queste singole proposte, concludendo questo intervento, è soprattutto l'estrema urgenza di una nuova normativa che spezzi i vincoli soffocanti della tradizionale gestione gerarchica e autoritaria e dia alla scuola un nuovo e sicuro quadro di vita democratica. Sarebbe estremamente grave — torno a ripeterlo — se l'occasione del varo di norme sullo stato giuridico andasse perduta senza per lo meno avviare un processo di trasformazione in questa direzione della gestione della scuola italiana. Noi comunisti confidiamo che anche nell'attuale maggioranza, nei partiti laici e in certi settori della democrazia cristiana, vi siano forze sensibili a queste esigenze; e che sia perciò possibile giungere a soluzioni che rappresentino un reale passo in avanti rispetto alla situazione attuale. Ma debbo rilevare anche che, in ogni caso, il movimento di lotta per introdurre la democrazia nella scuola non si esaurisce certo con il varo di questa legge. Questo movimento è oggi profondamente radicato nella realtà del nostro paese: è presente nella scuola, fra gli insegnanti, fra gli studenti e fra il personale non insegnante; ed è presente fuori della scuola, in un'articolazione sempre più ricca e più varia di lotte e di iniziative, che vedono impegnati con crescente consapevolezza gli organi del potere locali, le organizzazioni popolari di base, le organizzazioni di quartiere, gli organismi dei lavoratori, il complesso dello schieramento operaio e popolare.

È a questo movimento che noi guardiamo, con la fiducia che esso saprà sviluppare nel paese, quale che sia l'esito di questo dibattito sullo stato giuridico, l'azione per il rinnovamento democratico della scuola e per una riforma sostanziale dei suoi ordinamenti, strutture e contenuti.

Ritengo di avere così svolto, signor Presidente, anche gli emendamenti presentati a questo articolo dal gruppo comunista.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1972

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) Il Consiglio di circolo o di istituto, presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti.

Il consiglio nelle scuole secondarie superiori sarà composto da 5 insegnanti eletti dal collegio dei docenti, 2 rappresentanti del personale non insegnante da esso eletti, 5 studenti eletti dall'assemblea degli studenti, 3 rappresentanti del comune nel cui ambito si trova l'istituto, 3 rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nei circoli e nelle scuole medie inferiori faranno parte del consiglio, al posto degli studenti, 5 rappresentanti delle famiglie designati dal comune nel cui ambito ha sede la scuola media o il circolo. Il consiglio di istituto o di circolo eleggerà una giunta esecutiva, composta dal presidente e da quattro membri, assicurando comunque in essa la rappresentanza di tutte le componenti del consiglio scolastico, del circolo o dell'istituto.

6. 15. **Chiarante, Picciotto, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

*Al secondo comma, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

Il consiglio di istituto o di circolo si riunirà su convocazione della giunta esecutiva o su richiesta di un terzo dei componenti.

6. 16. **Chiarante, Picciotto, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

*Al quarto comma, sostituire le parole: spetterà la competenza, con le parole: spetta la competenza.*

6. 17. **Chiarante, Picciotto, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

*Sopprimere il penultimo comma.*

6. 18. **Chiarante, Picciotto, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

Viene assicurato il diritto di assemblea nei locali della scuola degli studenti delle scuole secondarie superiori. Il consiglio d'istituto assicurerà tale diritto e ne disciplinerà l'esercizio.

6. 19. **Chiarante, Picciotto, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

Le norme di cui al presente articolo, non formano oggetto di delega e andranno in vigore all'atto dell'approvazione della presente legge. Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza fisserà le modalità di applicazione entro un mese dalla data di promulgazione della presente legge.

6. 20. **Chiarante, Picciotto, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali.**

È iscritto a parlare sull'articolo 6 l'onorevole Cerullo. Ne ha facoltà.

CERULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in via principale abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 6 e in via subordinata abbiamo proposto degli emendamenti che consideriamo correttivi.

La richiesta di soppressione discende dalla nostra convinzione secondo cui non è corretto, o almeno è inopportuno, delegare al Governo, con questo disegno di legge che prevede il riordinamento dello stato giuridico del personale della scuola, poteri attinenti alle strutture portanti della scuola, tanto più in un momento in cui la sensibilità di tutti i gruppi politici e di tutta la società italiana mette all'ordine del giorno il problema di una riforma generale della scuola secondaria italiana. Non comprendiamo come si possano delineare alcuni istituti di questa nuova scuola, che tutti ormai abbiamo l'intenzione ed il proposito di costruire, a prescindere da un contesto generale, da un'analisi globale che prenda in esame tutti i motivi di crisi della scuola italiana; e ci sembra veramente un mistero come si possa prescindere dai nuovi fondamentali atteggiamenti della scuola, dal discorso sui fini, sulle metodologie, sul rinnovamento dei programmi e dei metodi didattici, sulle nuove forme di partecipazione

e di esercizio delle rispettive funzioni, nell'ambito della scuola italiana, delle componenti in senso stretto (studenti, professori, personale non insegnante) e dei riflessi della realtà sociale.

Voler affrontare parzialmente, separatamente, isolatamente alcuni aspetti di questo tema ci sembra marciare verso l'equivoco, creare situazioni che potrebbero poi risultare non in linea, non congrue rispetto a quella visione generale e globale della scuola di cui tutti ormai sentiamo la ineluttabilità.

In via subordinata abbiamo presentato degli emendamenti la cui logica è quella di salvaguardare l'autonomia della scuola, la dignità del dirigente scolastico, la funzione del collegio dei docenti. Quando ci riferiamo all'autonomia scolastica e della scuola, noi riteniamo che nell'ambito del circolo di istituto, nell'ambito cioè della vita concreta della scuola, laddove essa si esprime nel quotidiano svolgersi del rapporto formativo, educativo, didattico, non debbano e non possano entrare quelle che sono sì componenti della società — e che quindi, come tali, sono interessate e coinvolte nella vita della scuola in senso generale — ma che non hanno la competenza, non hanno la possibilità di intervenire fruttuosamente nell'ambito di questo rapporto, nell'ambito di questa vita. Riteniamo cioè che la partecipazione a questo organo collegiale debba essere ristretta alle componenti effettive ed efficienti del mondo della scuola; e cioè certamente al personale insegnante, certamente al personale non insegnante che vive quotidianamente l'esperienza della scuola, certamente agli studenti, certamente anche a quelle persone che costituiscono sussidi ed integrazioni dell'attività scolastica tradizionale, rappresentati oggi dal medico, dallo psicologo e da quanti operano in stretto collegamento con la vita della scuola.

Questo non significa proporre e sostenere una scuola come corpo separato dalla società. Il collegamento tra scuola e società si può e si deve determinare nell'ambito, per esempio, del circolo provinciale. Nel disegno di legge si parla addirittura di livelli regionali e nazionali; esistono quindi vaste aree di possibilità per un collegamento organico, complessivo, generale tra la scuola e la realtà sociale. Ma per quanto attiene alla vita di circolo o di istituto, che si specifica e si materializza nel rapporto formativo, educativo, di preparazione professionale tra corpo docente e giovani discenti, non ci sembra proprio che trasferire su questo rapporto l'intervento, l'interferenza di varie, diverse, eterogenee ed in

genere incompetenti espressioni e manifestazioni sociali, sia un contribuire al risanamento della scuola, alla sua fruttuosità, alla sua fecondità, non ci sembra possa servire a creare un clima di feconda collaborazione, di alta civiltà nell'ambito della nostra scuola, sconvolta da tante tempeste.

Così non ci sembra che la figura del dirigente scolastico — a cui già, per legge, è stata sottratta la funzione della vigilanza — possa essere ulteriormente mortificata nel livellamento, all'interno di questi organi collegiali, alla pari di qualunque altra componente. Se al dirigente scolastico si riconoscono le funzioni di promozione, di direzione e di animazione della scuola, di conseguenza non si può non affidargli, all'interno di questi organi collegiali, una funzione direttiva, una spiccata caratterizzazione, una responsabilità primaria in ordine ai compiti ed alle attribuzioni di questi organi. Così come non si può riconoscere, a nostro avviso, che, per quanto concerne il tema didattico, il tema specifico — e proprio il tema tecnico, vorrei dire — del rapporto tra insegnanti e discenti, possano e debbano interferire componenti scolastiche come la famiglia, come gli stessi studenti, che per altro verso sono legati, e hanno perciò il diritto di intervenire, al complesso della vita della scuola nelle sue espressioni parascolastiche ed extrascolastiche, negli impegni di carattere amministrativo, nella politica generale dell'istituto scolastico, ma che certamente non hanno la capacità, la competenza, il dovere e il diritto di intervenire su un tema altamente qualificato e delicato come quello della preparazione e della formazione della gioventù nel quadro di programmi, di metodologie, di sperimentazioni che richiedono un'alta competenza, un'alta specializzazione, un continuo autoaggiornamento dello stesso corpo docente destinato, per formazione ed istituto, a svolgere questa funzione.

I nostri emendamenti rispondono appunto a tale logica: di aprire, nell'ambito del rapporto didattico, il confronto e il dialogo fra le componenti che di esso sono soggetti attivi; di collegare al mondo della scuola, per altro verso, per tutto quello che concerne gli aspetti della educazione in generale, della vita amministrativa, delle attività parascolastiche, dei collegamenti e dei canali di contatto tra scuola e società, anche le altre componenti sociali, prime quelle della famiglia, poi quelle degli enti locali, dei corpi e degli ordini, per esempio, professionali, che hanno anch'essi qualcosa da dire

sui problemi della scuola in vista poi dell'inserimento dei giovani nelle attività produttive, nelle responsabilità dirigenziali della società; i nostri emendamenti rispondono alla esigenza di aprire nella realtà, nella concretezza degli istituti e dei regolamenti la scuola italiana, alla partecipazione soprattutto degli studenti e dei docenti, e di tutta la pubblica opinione nei settori concreti in cui si esprime la società.

Ma ciò non toglie che noi dobbiamo fermamente ribadire che, procedendo invece ad istituire dei collegi non specificati, di cui non si prevede la regolamentazione, che coinvolgono poi altri problemi, non ci sembra sia opportuno affidare all'esecutivo la determinazione dei modi in cui si formerà la rappresentanza in questi collegi, in questi organi, le regolamentazione di fatti elettorali che dovranno precedere, dovranno essere il presupposto necessario e fatale di questi organi, e quindi un intervento che prefigura nel tempo, al di fuori di un quadro affrontato con chiarezza e con globalità, la scuola del futuro, che speriamo prossimo e non remoto; non ci sembra opportuno affidare questa delega al Governo; non ci sembra opportuno comunque, se questa delega verrà affidata, procedere attraverso la determinazione di organi tanto imprecisi quanto vaghi, quindi fatalmente inefficienti, apportatori di confusione, non certamente di efficacia e di fruttuosità nell'ambito della vita scolastica.

Per questo noi ribadiamo la richiesta di soppressione dell'articolo 6 e di tutti gli altri connessi a siffatta materia, e, in via subordinata, sosteniamo gli emendamenti correttivi, a difesa della autonomia della scuola, della dignità del dirigente scolastico e della dignità della funzione docente.

Ritengo di avere così svolto, signor Presidente, anche gli emendamenti Nicosia 6. 21 e 6. 22, Grilli 6. 23 e 6. 24, Nicosia 6. 25, 6. 26, 6. 27 e 6. 28.

**PRESIDENTE.** Sta bene, trattasi dei seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

**6. 21. Nicosia, Grilli, Tortorella Giuseppe, Cerullo.**

*Al secondo comma, numero 1), sostituire le parole da: 1) il consiglio di circolo o di istituto, presieduto, fino alle parole: non inferiore a sedici anni, con le parole: 1) il consiglio di circolo o d'istituto, presieduto dal direttore didattico o dal preside, è formato dalle rappresentanze elette annualmente dal perso-*

nale insegnante, dai genitori, nonché dai rappresentanti degli enti assistenziali scolastici, dal medico scolastico, dall'assistente sociale, dallo psicologo purché operanti nella scuola.

**6. 22. Nicosia, Grilli, Cerullo, Tortorella Giuseppe, Aloï, Cassano, Baghino, Menicacci.**

*Al secondo comma, numero 1), sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

Nella giunta esecutiva, presieduta dal direttore didattico o dal preside, dovranno essere rappresentate tutte le componenti del consiglio scolastico del circolo e dell'istituto.

**6. 23. Grilli, Nicosia, Cerullo, Aloï, Tortorella Giuseppe, Trantino, Baghino, Menicacci.**

*Al secondo comma, numero 3), sostituire le parole da: 3) i consigli di classe, fino alle parole: secondarie superiori, con le parole: 3) i consigli di classe o di interclasse presieduti dal direttore didattico o dal preside, sono formati dai docenti della classe o dal gruppo di classi interessate.*

**6. 24. Grilli, Nicosia, Cerullo, Tortorella Giuseppe, Delfino, Menicacci.**

*Al secondo comma, numero 3), sopprimere il primo capoverso.*

**6. 25. Nicosia, Grilli, Cerullo, Tortorella Giuseppe, Menicacci, Baghino.**

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Il consiglio di circolo o di istituto avrà potere deliberante in ordine all'assistenza scolastica e potrà esprimere il proprio parere sulle attività parascolastiche, interscolastiche e extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari su proposta della giunta esecutiva. La giunta esecutiva preparerà i lavori del consiglio di circolo o d'istituto e ne curerà l'esecuzione delle delibere.

**6. 26. Nicosia, Grilli, Menicacci, Cerullo, Tortorella Giuseppe, Tassi, Santagati.**

*Al quarto comma, sostituire le parole: Al collegio dei docenti, con le parole: Al preside e al collegio dei docenti.*

**6. 27. Nicosia, Cerullo, Grilli, Menicacci, Tortorella Giuseppe, Cassano.**

*Al penultimo comma, sostituire le parole: almeno il 50 per cento del totale ai docenti, con le parole: almeno il 60 per cento del totale ai docenti.*

**6. 28. Nicosia, Grilli, Tortorella Giuseppe, Cerullo, Menicacci, Baghino.**

Passiamo agli emendamenti non ancora svolti. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento, per le quali saranno attribuiti annualmente appositi stanziamenti, e dovranno disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato. I decreti delegati indicheranno gli organi e la disciplina di controllo e assicureranno la pubblicità degli atti del consiglio di istituto e del consiglio di amministrazione.

**6. 31. Bardotti, Biasini, Giomo, Reggiani.**

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole:* saranno, e: dovranno, *rispettivamente con le parole:* sono, e: devono.

**6. 1. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**6. 2. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Al secondo comma, sostituire le parole:* saranno istituiti o riordinati secondo i criteri appresso indicati, *con le parole:* sono costituiti.

**6. 3. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Al secondo comma, sostituire il numero f) con il seguente:*

1) il consiglio di circolo o di istituto, presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti, è formato di 12 membri in rappresentanza elettiva del personale insegnante per tre quarti e del personale non insegnante per un quarto, oltre al direttore didattico o al preside.

Nelle scuole secondarie superiori potranno inoltre partecipare con autonoma decisione i rappresentanti elettivi degli studenti in età non inferiore ai 16 anni fino a un massimo di tre.

Dietro richiesta di un quarto dei componenti il consiglio di circolo o di istituto,

avranno facoltà di intervenire con voto consultivo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

**6. 4. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Al secondo comma, numero 2), sopprimere il primo e il secondo capoverso.*

**6. 5. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Al secondo comma, numero 3), sostituire le parole da:* I consigli di classe, *fino alle parole:* nelle scuole secondarie superiori, *con le parole:* I consigli di classe e di interclasse formati dai docenti della classe o delle classi parallele con un docente eletto a fungere da presidente e da una rappresentanza, designata per sorteggio, dei genitori e, limitatamente alle scuole secondarie superiori, degli studenti, per un numero di membri rispettivamente pari alla metà di quello dei docenti.

**6. 6. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Al terzo comma, sostituire le parole:* avrà potere, *con le parole:* ha potere.

**6. 7. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Al terzo comma, sostituire le parole:* su proposta della giunta esecutiva e potrà, *con le parole:* sulla base dei criteri stabiliti in sede distrettuale e può.

**6. 8. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Al terzo comma, sopprimere le parole da:* La giunta esecutiva, *fino alle parole:* la esecuzione delle delibere.

**6. 9. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Al quarto comma, sostituire le parole:* spetterà la competenza, *con le parole:* spetta la competenza.

**6. 10. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Al quinto comma, sostituire le parole:* dovranno agevolare, *con le parole:* devono agevolare.

**6. 11. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

Il consiglio di circolo o d'istituto dura in carica un triennio.

**6. 12. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Sopprimere il penultimo comma.*

**6. 13. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

È assicurato il diritto di assemblea per classe, per classi parallele e di istituto nei locali della scuola, degli studenti per le scuole secondarie superiori, e dei genitori, fuori dell'orario normale delle lezioni.

**6. 14. Battino-Vittorelli, Canepa, Castiglione, Moro Dino, Masciadri.**

*Al secondo comma, sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il consiglio di circolo o di istituto, presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti, è formato di 12 membri in rappresentanza elettiva del personale insegnante per la metà e per l'altra metà del personale non insegnante, ivi compresi gli esperti, i medici, gli psicologi ed assistenti sociali, ove effettivamente operanti nelle scuole, dei rappresentanti dell'ente locale interessato e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, oltre al direttore didattico o al preside. Nelle scuole secondarie superiori potranno inoltre partecipare con autonoma decisione e con voto deliberante i rappresentanti eletti degli studenti in età non superiore ai sedici anni.

**6. 29. Moro Dino, Castiglione.**

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

È assicurato agli studenti delle scuole secondarie superiori e separatamente ai genitori il diritto di assemblea di classe, di classi parallele e di istituto anche durante l'orario normale delle lezioni entro limiti di tempo da stabilire.

**6. 30. Moro Dino, Castiglione.**

CASTIGLIONE. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. L'emendamento Moro Dino 6. 29, signor Presidente, sostituisce

l'emendamento Battino-Vittorelli 6. 4 ed è relativo alla composizione del consiglio di circolo o di istituto. Abbiamo presentato una nuova formulazione per due ordini di ragioni: per proporre un criterio diverso circa le rappresentanze e, soprattutto, per dare a questo organismo maggiore snellezza e quindi maggiore capacità di funzionamento.

Il nostro emendamento, infatti, propone che il consiglio di circolo sia formato di dodici membri, oltre, naturalmente, colui che presiede che potrà essere, secondo i casi, il direttore didattico o il preside.

Riteniamo che si possa così eliminare la giunta esecutiva prevista nel testo originario del Governo, perché a noi sembra che l'impostazione contenuta in quel testo renda farraginoso tutto il sistema. Avremmo infatti, in pratica, due organi di cui uno, il consiglio di circolo, funzionerebbe poco e quindi tutti i poteri sarebbero trasferiti alla giunta esecutiva. Noi riteniamo, invece, che in relazione ai compiti ad esso assegnati sia più giusto rendere il consiglio più snello, con un numero di componenti limitato a dodici, come ho detto, oltre il presidente, e che quindi la giunta esecutiva non sia necessaria.

Circa la composizione riteniamo si debbano determinare i criteri direttivi con precisione maggiore di quanto non faccia il testo originario, indicando che per metà esso sia costituito da rappresentanti del personale insegnante e per l'altra metà da rappresentanti del personale non insegnante. Non indichiamo i rappresentanti delle famiglie, non perché siamo contrari a che le famiglie siano rappresentate, ma perché riteniamo che richiedere specificamente la presenza dei rappresentanti delle famiglie comporterebbe poi dei criteri di scelta di difficile attuazione. In pratica soltanto qualche organizzazione di un certo tipo di famiglie esprimerebbe i propri rappresentanti; se fosse richiesta funzionalmente la rappresentanza delle famiglie nel consiglio, in pratica non avverrebbe mai che ciò spetti alla famiglia di un operaio.

Riteniamo quindi opportuno che i rappresentanti delle famiglie si facciano rientrare nella rappresentanza degli enti locali, che proviene appunto dalle comunità interessate e quindi rappresenta anche le famiglie. Gli enti locali, nel momento in cui designano i propri rappresentanti nel consiglio daranno la rappresentanza alle famiglie per quanto concerne gli interessi che potranno rappresentare nel consiglio stesso.

Con l'emendamento Moro Dino 6. 30, che sostituisce l'emendamento Battino-Vittorelli

6. 14, prevediamo una modifica al testo originario in questo senso: mentre il testo del Governo prevede che il diritto di assemblea di classe può essere assicurato soltanto al di fuori dell'orario delle lezioni, noi chiediamo che possa esercitarsi anche durante l'orario scolastico.

Sugli emendamenti Battino-Vittorelli 6. 6, 6. 9, e 6. 13 non ritengo di dovermi soffermare in quanto sono di per sé sufficientemente chiari. Ritiriamo tutti gli altri emendamenti, signor Presidente, e precisamente: Battino-Vittorelli 6. 1, 6. 2, 6. 3, 6. 4, 6. 5, 6. 7, 6. 8, 6. 10, 6. 11, 6. 12 e 6. 14.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, numero 1), sostituire le parole da:* 1) il consiglio di circolo o di istituto, *fino alle parole:* non inferiore a sedici anni, *con le parole:* 1) il consiglio di circolo o di istituto, presieduto da uno dei suoi membri, eletto da tutti i componenti, è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori, dal direttore didattico o preside, dai rappresentanti degli enti locali che siano anche portatori delle istanze del mondo del lavoro, della produzione e dell'economia. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti degli studenti di età non inferiore a 16 anni. Possono essere chiamati a titolo consultivo i rappresentanti degli enti assistenziali, degli esperti, come il medico, l'assistente sociale, lo psicologo operanti nella scuola.

6. 32. **Buzzi, Biasini, Giomo, Reggiani.**

*Al secondo comma, numero 1), sostituire il primo e il secondo capoverso con il seguente:*

Il consiglio di circolo o di istituto eleggerà una giunta esecutiva, presieduta dal direttore didattico o dal preside, che eserciterà anche le funzioni di consiglio di amministrazione; di essa farà parte il responsabile del settore amministrativo.

6. 33. **Giordano, Biasini, Giomo, Reggiani.**

*Al secondo comma, numero 2), primo capoverso, dopo le parole:* del quale faranno parte, *aggiungere le parole:* anche i.

6. 34. **Bardotti, Biasini, Giomo, Reggiani.**

*Al secondo comma, numero 3), sostituire le parole da:* 3) i consigli di classe, *fino alle parole:* nelle scuole secondarie superiori, *con*

*le parole:* 3) i consigli di interclasse o di classe, presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti del gruppo di classi interessate o della classe, dai rappresentanti eletti dei genitori, dai rappresentanti eletti degli studenti nelle scuole secondarie superiori.

6. 36. **Bellisario, Biasini, Giomo, Reggiani.**

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Il consiglio di circolo o di istituto avrà potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva che potrà esprimere il proprio parere sull'andamento didattico ed amministrativo generali della scuola. La giunta esecutiva preparerà i lavori del consiglio di circolo o di istituto e curerà la esecuzione delle delibere.

6. 37. **Buzzi, Biasini, Giomo, Reggiani.**

BIASINI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASINI. Il testo originario dell'articolo 6 prevede che entrino a far parte del consiglio di circolo o di istituto i rappresentanti degli enti assistenziali e alcuni esperti come il medico, l'assistente sociale, lo psicologo operanti nella scuola, e inoltre i rappresentanti degli enti locali i quali designano anche i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e dell'economia. Da ciò il pericolo che si dia vita a un organo piuttosto pletorico. Con l'emendamento Buzzi 6. 32 vogliamo garantire, attraverso uno snellimento della composizione, di tali organi, una maggiore efficienza e funzionalità dei consigli di istituto e di circolo.

Resta quindi il principio fondamentale del legame della scuola con il mondo sociale, circostante, attraverso la mediazione dell'ente locale; i rappresentanti degli enti locali entrano a far parte del consiglio di circolo o di istituto, ma devono essere scelti in modo che vi sia anche una rappresentanza delle istanze del mondo del lavoro, della produzione e dell'economia; mentre invece i rappresentanti degli enti assistenziali, gli esperti, come il medico, l'assistente sociale e lo psicologo, operanti nella scuola non fanno parte dei consigli di circolo o d'istituto, ma sono o

possono essere chiamati a titolo consultivo quando si debba discutere di problemi di particolare rilievo, interessanti il settore da essi rappresentato. In tal modo, ripeto, è assicurata la rappresentanza in questi organi del mondo sociale in cui la scuola è inserita, ma viene snellita la composizione del consiglio di circolo o di istituto e si auspica che questo comporti, appunto, una maggiore funzionalità sul piano della efficienza.

Con l'emendamento Giordano 6. 33 si prevede la istituzione di una giunta esecutiva la quale dovrebbe essere presieduta rispettivamente dal direttore didattico o dal preside. Essendo un organo esecutivo e non deliberativo si è ritenuto che il preside — o il direttore didattico, fino a quando questa carica resterà in vita — non potesse non presiedere questo organo che, in una visione di continuità, è incaricato di attuare i deliberati del consiglio di istituto. Non è che si muti il profilo e la funzione del direttore didattico o del preside nel senso di attribuire ad essi una responsabilità e una possibilità di intervento maggiore di quel che prevedeva il testo primitivo: si pensa che affidando la presidenza della giunta esecutiva a colui che garantisce la continuità dell'attività della scuola venga a guadagnarne la funzionalità stessa dell'ente.

Per quel che riguarda l'emendamento Bardotti 6.34, faccio presente che si tratta semplicemente di una modifica di carattere formale, in quanto vengono aggiunte, dopo le parole « del quale faranno parte », le altre « anche i ».

L'emendamento Bellisario 6. 36 è sostitutivo al secondo comma, n. 3. Nel testo governativo a questo punto si legge che « per particolari competenze i consigli di classe e di interclasse presieduti dal direttore didattico o dal preside, si convocheranno con la sola presenza dei docenti ». Ora questo emendamento prevede invece la seguente composizione: « i consigli di interclasse o di classe, presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti del gruppo di classi interessate o della classe, dai rappresentanti eletti dei genitori, dai rappresentanti eletti degli studenti nelle scuole secondarie superiori ». Come si vede, questo emendamento circoscrive in maniera più precisa e puntuale, relativamente ai problemi di particolare competenza, la composizione dei consigli di interclasse e di classe, sempre avendo di mira questo criterio della migliore funzionalità dell'organo collegiale.

L'emendamento Buzzi 6.37, signor Presidente, mira ad una determinazione più precisa di quelli che sono i compiti del consiglio di circolo o di istituto, prevedendo che abbia un potere deliberante in ordine all'organizzazione della vita scolastica e a tutti i problemi connessi con l'attività parascolastica, interscolastica, soprattutto con particolare riferimento all'impiego dei mezzi finanziari. A questo proposito ricordo che alla giunta esecutiva è affidato il compito di avanzare proposte e, nello stesso tempo, di esprimere il parere sull'andamento didattico e amministrativo generale della scuola e, soprattutto, essa dovrà preparare i lavori del consiglio e curare l'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, numero 2), primo capoverso, sostituire le parole: i membri di un comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside, incaricato di proporre all'organo competente di cui all'articolo 7 la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del numero 8) dell'articolo 4 della presente legge, con le parole: i membri di un comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside, incaricato di compilare la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del numero 8) dell'articolo 4 della presente legge.*

**6. 35. Lindner, Biasini, Giomo, Reggiani.**

*Al quarto comma, sopprimere le parole: il piano degli studi.*

**6. 38. Lindner, Biasini, Giomo, Reggiani.**

*Al settimo comma, sostituire le parole: superiore a trenta, con le parole: superiore a venti.*

**6. 39. Lindner, Biasini, Giomo, Reggiani.**

L'onorevole Lindner ha facoltà di svolgerli.

**LINDNER.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 6. 35 che a nome anche degli altri presentatori mi accingo ad illustrare brevemente, tende a semplificare la procedura della valutazione del servizio dei docenti, affidando la formulazione di tale valutazione ad un organo che sia in grado di effettuarla con una maggiore conoscenza dell'attività del docente stesso; esso tende anche a rendere più snella e rapida la procedura per

un eventuale ricorso e a sollecitare la decisione di questo.

Soppresse, e giustamente, le note di qualifica annuali redatte dal preside o dal direttore, l'articolo 4, nella forma in cui l'abbiamo approvato nei giorni scorsi, dice al punto 8 che i decreti delegati dovranno stabilire « le forme di valutazione del servizio cui dovrà provvedere, previo parere tecnico, l'apposito organo collegiale previsto dall'articolo 6 ». Si tratta appunto ora di stabilire quale debba essere tale organo collegiale.

Il testo dell'articolo 6, nella formulazione originaria, nel secondo comma, al punto 2, parlava di un comitato, eletto dal collegio dei docenti, presieduto dal direttore didattico o dal preside, incaricato di proporre la valutazione del docente ad un altro organo — provinciale questo — che l'avrebbe espressa. Si distingueva dunque un atto di proposta della valutazione e un atto di formulazione della proposta.

L'emendamento che sottoponiamo agli onorevoli colleghi affida invece allo stesso comitato non la proposta di valutazione, ma la valutazione, demandando all'organo provinciale la competenza a decidere sugli eventuali ricorsi.

Le ragioni che fanno preferire la nuova formulazione sono le seguenti. In primo luogo, i componenti dell'organo collegiale provinciale non sono in grado di conoscere tutti gli insegnanti della provincia e quindi non possono esprimere un giudizio loro proprio; dovrebbero limitarsi a recepire la proposta dell'organo d'istituto o di circolo con un atto più formale che sostanziale, e quindi superfluo. In secondo luogo, la possibilità di ricorso si avrebbe solo ad un livello superiore, regionale o nazionale, con il rischio di vedere trattato il ricorso a distanza di mesi o di anni, come accade ora per certe decisioni riservate al ministro o al consiglio superiore della pubblica istruzione.

Con la nuova formulazione che noi proponiamo si avrà il doppio vantaggio di attribuire il potere della valutazione ad un organo collegiale, che, indubbiamente, conosce meglio l'attività del docente oggetto di valutazione, e di esaurire nell'ambito provinciale anche la decisione su eventuali ricorsi, ponendo in essere un procedimento più spedito.

Con l'emendamento 6. 38, noi proponiamo di sopprimere dall'elencazione dei compiti del collegio dei docenti contenuta nel quarto comma dell'articolo 6 del testo del Governo le parole « il piano degli studi », perché tale com-

pito riteniamo spetti al singolo insegnante — al quale deve essere garantita la libertà di insegnamento — ed al consiglio di classe in fase di coordinamento dei piani di studio relativi alle singole materie.

L'emendamento 6. 39 chiede la riduzione del numero massimo dei componenti del consiglio di istituto o di circolo a venti, dai trenta previsti nel testo in discussione, al solo scopo di rendere più snello il funzionamento del consiglio. Non è infatti l'alto numero dei membri che rende più efficace ed incisiva la funzione di un organo collegiale, ma sono invece la competenza, l'attiva partecipazione e il senso di responsabilità dei membri. Pensiamo che il numero massimo di venti sia sufficiente per assicurare la presenza di tutte le rappresentanze previste nell'articolo in discussione e valga a garantire un suo più snello ed efficiente funzionamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole:* Saranno regolate le procedure per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di età non inferiore a 16 anni e le modalità di partecipazione ai diversi organi collegiali.

6. 40. **Bellisario, Biasini, Giomo, Reggiani.**

**BIASINI.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BIASINI.** Mi pare in effetti che esso sia di per sé abbastanza chiaro. Con tale emendamento si mira a prevedere una nuova normativa, che non esisteva nel testo del Governo, ossia la regolamentazione delle procedure per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di età non inferiore a 16 anni e le modalità di partecipazione ai diversi organi collegiali. È ovvio che, avendo affermato questo principio, per motivi di funzionalità democratica occorre prevedere norme che garantiscano la rappresentanza di questi studenti.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La composizione e il funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 444, saranno riveduti

per adeguarli, in tutto quanto sia compatibile con la struttura della scuola materna, alle norme previste dal presente articolo.

6. 41. **Buzzi, Biasini, Giomo, Reggiani.**

L'onorevole Buzzi ha facoltà di svolgerlo.

**BUZZI.** L'articolo 20 della legge 18 marzo 1968 istitutiva della scuola materna statale già prevede l'istituzione di organi collegiali di governo della scuola e li denomina « consiglio di direzione », « consiglio delle insegnanti », in relazione alla particolare struttura di quella scuola. Con il nostro emendamento intendiamo estendere agli organi collegiali della scuola materna statale la normativa prevista per gli altri tipi di scuola, in quanto essa sia applicabile alla scuola materna statale, soprattutto laddove essa funziona con una sola sezione, e dove quindi potrebbe verificarsi il caso che non sia possibile la costituzione di un consiglio nei modi, assai complessi, previsti per gli altri tipi di scuola.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Annunzio di proposte di legge.**

**PRESIDENTE.** Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

**REVELLI** ed altri: « Riconoscimento del Centro italiano formazione del medico » (997);

**REVELLI** e **BOFFARDI INES:** « Riconoscimento dell'Istituto internazionale di diritto umanitario come ente di diritto pubblico » (998);

**MAGLIANO:** « Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati » (999).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di interrogazioni.**

**GUNNELLA, Segretario,** legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

#### **Ordine del giorno della prossima seduta.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Martedì 24 ottobre 1972, alle 16:

1. — Esposizione economico-finanziaria ed esposizione relativa al bilancio di previsione.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (*Urgenza*) (304);

— *Relatori:* Spitella, per la maggioranza; Bini e Raicich, di minoranza.

**La seduta termina alle 11.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**  
Dott. MANLIO ROSSI

## INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

SALVATORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sull'esatta interpretazione ed attuazione, dal punto di vista amministrativo, del contenuto dell'articolo 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

L'interrogante fa presente che il primo comma di tale articolo statuisce che l'amministrazione da cui dipende il personale collocato in aspettativa, deve corrispondere tutti gli assegni spettanti a norma di legge.

Ciò significa che l'interessato ha diritto al trattamento economico che viene corrisposto ai dipendenti in servizio.

Infatti il terzo comma del citato articolo stabilisce che i periodi di aspettativa sono validi, a tutti gli effetti, come servizio.

Si fa eccezione solo per le indennità di lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale.

L'interrogante chiede quindi al Ministro cosa si intende per servizi e funzioni di natura speciale.

Secondo il parere dell'interrogante, non deve essere considerato servizio e funzione di natura speciale il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

Ciò in quanto detta funzione speciale non è inglobabile in servizio e funzione di natura speciale bensì nella accezione normale di docente.

È ad esempio funzione speciale il compenso che viene concesso all'insegnante che opera presso scuole speciali tipo per ciechi, sordomuti, ecc.

Si chiede, pertanto, se l'insegnante in aspettativa sindacale deve o meno ricevere il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente. (5-00143)

BORROMEO D'ADDA E ROMEO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere con urgenza i motivi che hanno determinato le perquisizioni del 17 ottobre 1972 a Sondrio compiute nelle abitazioni di vari dirigenti del MSI.

Gli interroganti rilevano inoltre che a seguito di un famoso e calunnioso articolo uscito il 12 ottobre sull'*Unità* già il 14 ottobre erano state perquisite le abitazioni di alcuni cittadini. (5-00144)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza delle ragioni per cui la Corte dei conti si rifiuta di registrare il decreto ministeriale applicativo dell'articolo 7 della legge 1074 del 6 dicembre 1971, relativo alla formazione della graduatoria nazionale per l'immissione in ruolo dei docenti abilitati.

Per conoscere quale azione è stata svolta presso la Corte dei conti al fine di sbloccare una situazione che si sarebbe dovuta risolvere, da circa tre mesi, a favore degli aventi diritto e che, nel vedere pregiudicata la loro legittima e definitiva sistemazione, si trovano in stato di agitazione.

Per accertare infine se è intendimento del Ministro, nel caso del protrarsi del blocco di cui sopra, prendere quelle adeguate iniziative che ritenga necessarie ed opportune per dare soluzione al problema a piena tutela delle legittime aspettative degli interessati. (4-02090)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali disposizioni intenda emanare per una rapida attuazione delle leggi (831, 306, 603 articolo 7, 468) riguardanti l'immissione nei ruoli di migliaia di docenti della scuola media di I e II grado, che da anni attendono legittimamente la loro definitiva sistemazione. (4-02091)

SALVATORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di insoddisfazione di ambienti sindacali della scuola in ordine alla interpretazione data al 3° e 4° comma dell'articolo 6 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504.

Infatti l'interrogante è convinto che proprio per rispettare lo spirito del comma citato, bisogna procedere alle operazioni di nuova sistemazione, trasferimento, conferimento di nuove nomine agli incaricati aspiranti ad un insegnamento diverso da quello prestato.

Nei predetti 3° e 4° comma infatti si evidenzia semplicemente la provvisorietà della sede per l'anno scolastico 1972-73 per i nominati a tempo indeterminato dopo la data del 15 ottobre e nello stesso tempo la impossibilità per gli stessi di scegliere un'altra sede nello stesso anno scolastico. (4-02092)

MAGLIANO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — in relazione alla situazione delle Cartiere italiane riunite società per azioni di Torino —:

1) se sia stato informato che, al dichiarato scopo di risanare e ristrutturare l'azienda, la società ha deliberato di trasferire i propri uffici direzionali ed amministrativi da Torino a Roma;

2) se sia a conoscenza che il detto trasferimento ha avuto come conseguenza la richiesta di licenziamento per 70 impiegati, e che tale richiesta ha provocato l'intervento delle organizzazioni sindacali e l'occupazione degli uffici da parte dei dipendenti;

3) se l'interesse aziendale richiede in modo assoluto il trasferimento della sede della società, anche se è notorio che Roma non è la città più idonea per migliorare l'efficienza e la redditività degli uffici di una società industriale;

4) se non ritenga che gli stessi obiettivi di risanamento e ristrutturazione si potrebbero raggiungere, anche più agevolmente, lasciando la sede nella sua attuale ubicazione, soprattutto considerando che la società ha da cento anni la propria sede in Torino, che ha tre stabilimenti in Piemonte e che la sua sfera di influenza è prevalente nel nord-Italia;

5) se consideri corretto, anche sotto il profilo sociale, il sistema adottato dalla direzione generale della società di far portar via dagli uffici, in giorno festivo, con azione di sorpresa ed all'insaputa degli impiegati, i documenti e gli archivi della società, mettendo così i dipendenti, che giustamente tentavano di difendere il loro posto di lavoro, nella impossibilità di tutelare i propri diritti; e ciò in palese disprezzo anche delle norme contenute nello statuto dei lavoratori;

6) se non ritenga che il momento attuale sia il meno opportuno per provvedimenti del genere che, non avendo altra conseguenza che quella di provocare ulteriori turbative al clima sociale, possono pregiudicare gli sforzi che, in senso contrario, impegnano oggi le autorità responsabili;

7) se ritenga di associarsi pubblicamente all'opinione espressa unanimemente dalla popolazione di Torino che, deplorando il provvedimento, lo ha giudicato non certo conforme alla politica sociale di uno Stato moderno, come avrebbe dovuto essere invece il comportamento di una azienda a partecipazione statale;

8) se intenda soddisfare le istanze delle autorità locali che chiedono la revoca del tra-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1972

sferimento, in quanto considerano che lo stesso contribuisca a depauperare ulteriormente l'economia piemontese, in questi tempi già così danneggiata, privandola del cervello di una azienda che raggiunge un fatturato di 35 miliardi;

9) se condivida l'opinione che la deliberazione della SME possa considerarsi conseguenza di una azione intenzionalmente rivolta a spostare a favore del centro-sud il peso economico di una azienda, di non trascurabili dimensioni; e ciò in palese contrasto con gli orientamenti ormai accettati da tutti gli ambienti politici qualificati, i quali si preoccupano che lo sviluppo del Mezzogiorno venga favorito senza pregiudicare i preesistenti interessi del nord;

10) se non ritenga che un simile indirizzo da parte della SME sia anche confermato dal fatto che la stessa, malgrado la sua vocazione meridionalistica che la impegnerebbe a promuovere e creare nuove attività nel sud, abbia invece orientato, in questi ultimi anni, la propria azione nel reperimento di partecipazioni di controllo in società aventi sede nel nord, nell'intento, forse, di spostare gradualmente nel Mezzogiorno i centri direzionali delle società controllate, orientando in tali zone anche i programmi per i futuri investimenti;

11) se non ritenga indispensabile, nell'interesse dell'economia nazionale, far modificare un tale indirizzo, per evitare che gli stabilimenti del nord-Italia, privati dei necessari investimenti di rinnovo, debbano presto trovarsi nella impossibilità di operare validamente, perché dotati soltanto più di mezzi produttivi obsoleti e con il personale tecnico specializzato trasferito nei nuovi stabilimenti del sud; mentre i servizi locali dovranno continuare a far fronte al gravame delle precedenti immigrazioni. (4-02093)

**BIRINDELLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali ragioni hanno indotto l'amministrazione comunale di Montaione (Firenze) a chiudere le scuole nelle frazioni di San Vivaldo, Sughera, Alberi e Le Mura obbligando gli alunni di quelle zone a recarsi per le lezioni a Montaione con la conseguenza di dover partire dalle loro case alle 6,30 del mattino e rientrarvi alle 19.

Le scuole che sono state chiuse sono di recente costruzione, la prima del 1967, le altre molto recenti o restaurate con notevole spesa. (4-02094)

**IANNIELLO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dell'atteggiamento assunto dalla SIP nei confronti dei propri dipendenti in occasione delle agitazioni promosse dalle Organizzazioni sindacali nel corso delle recenti trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sta di fatto che in talune regioni come ad esempio nella V zona SET di Napoli la società ha esercitato una serie di intimidazioni sul personale in sciopero conclusosi con la denuncia al magistrato di diverse decine di lavoratori imputati di violenza privata continuata e concorso fra di loro nel reato.

In particolare l'interrogante chiede di sapere quali misure si intendono adottare per la rimozione e la prevenzione dal comportamento chiaramente anti-sindacale posto in essere dall'azienda con le misure repressive adottate onde evitare che con la sola azione giudiziaria prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori l'azienda persegua ugualmente i suoi fini intimidativi con l'illegittima denuncia alla Magistratura ordinaria dei lavoratori che esercitavano il diritto di sciopero costituzionalmente tutelato anche se successivamente, come è auspicabile, gli stessi saranno poi assolti perché il fatto non costituisce reato. (4-02095)

**CHIARANTE.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali informazioni è in grado di dare sulla grave vicenda — di cui hanno parlato ampiamente i giornali e che è stata denunciata anche al Consiglio provinciale di Bergamo — che è accaduta in quella provincia al preventorio antitubercolare « Silvestri » di Sovere, dove a 300 ragazzi, senza consenso né autorizzazione, è stato somministrato a scopo sperimentale il farmaco « quinbolone », pare in collegamento con la ditta farmaceutica produttrice;

e per sapere inoltre se abbia disposto un'inchiesta per fare luce sui fatti e sulle responsabilità di questa vicenda e quali misure intenda adottare perché simili episodi — quello di Sovere non è infatti, purtroppo, un caso isolato — non abbiano più a verificarsi. (4-02096)

**PAZZAGLIA, TREMAGLIA, DE VIDOVICH E CASSANO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga che sia incompatibile la carica di sindaco con le funzioni di colloc-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1972

tore comunale e in particolare se non ritenga di dover disporre un'inchiesta in ordine all'opera del collocatore di Cuglieri (Nuoro) divenuto, in virtù delle due cariche, il ras di quel centro i cui cittadini e specie i lavoratori sono permanentemente minacciati di non poter realizzare i propri diritti in caso di mancato sostegno del collocatore nelle sue campagne elettorali, o di opposizione alle sue azioni amministrative. (4-02097)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere —

considerato che il telefono è di importanza fondamentale per i privi di vista in quanto non è agevole per essi avere contatti diretti col mondo, a causa delle difficoltà di movimento provocate sia dalla minorazione visiva, sia dal traffico sempre più crescente nelle città ed in molti paesi;

considerato che il livello medio del reddito dei privi di vista, anche se lavoratori, non è tale da consentire il maggiore onere dovuto al continuo uso del telefono, mezzo indispensabile ed a volte unico per affrancare i ciechi dall'isolamento;

rilevato altresì che tale maggiore onere si aggiunge al costo economico già di per sé notevole della minoranza visiva in qualunque aspetto della vita di relazione —

se il Ministro non intenda disporre un ritocco delle tariffe affinché sia concesso agli abbonati telefonici privi di vista l'uso forfetario del telefono limitatamente alle comunicazioni urbane. (4-02098)

ORLANDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare per dare organica attuazione alle norme di legge sui concorsi del personale sanitario ospedaliero che prevedono, tra l'altro, tre sessioni di esami di idoneità e l'espletamento del concorso di assunzione entro tre mesi dal conferimento dell'incarico;

quali proposte intenda presentare per garantire la continuità del servizio ai 15.000 medici ospedalieri incaricati, tenuto conto che la mancata applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, non ha consentito loro di conseguire la stabilizzazione dell'incarico entro i sei mesi previsti dalla legge;

quali iniziative intenda assumere sul problema della collocazione in ruolo dei medici

ospedalieri incaricati e su quello, di iniziativa degli Assessori regionali alla sanità, concernente la modifica della normativa concorsuale, che è caratterizzato tra l'altro dall'intento di risolvere, a breve scadenza, il problema degli incarichi ospedalieri.

L'interrogante rileva che dalle carenze sopra menzionate è derivato un preoccupante stato di tensione nel mondo ospedaliero e un comprensibile disagio degli assistiti connesso anche alla persistente tensione sindacale, e confida in una adeguata e sollecita presa di posizione del Governo. (4-02099)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della difesa, per sapere se sia a loro conoscenza:

che il giorno 11 ottobre 1972 sono state traslate a Reggio Emilia le salme di sette caduti in Africa settentrionale durante l'ultima guerra e che riposavano nei cimiteri dell'attuale Stato libico;

che fra le stesse salme vi era anche quella del capitano Giuseppe Pasquale, decorato di medaglia d'oro al valor militare;

che la *Gazzetta* di Reggio Emilia del giorno 11 ottobre 1972 ha dato amplissimo risalto all'avvenimento con un titolo di testa su quattro colonne in prima pagina e con le fotografie di tutti gli eroici caduti;

che nella cerimonia funebre non risultarono presenti né le autorità civili, né adeguata rappresentanza delle forze armate, né che a questi caduti siano stati resi gli onori militari, come il caso richiedeva.

« In conseguenza chiedono se questo assenteismo delle massime autorità locali sia stato determinato e dovuto da disposizioni impartite dai Ministri interessati ed, in tal caso, domandano di conoscere quali ne sono le ragioni ed i motivi; in caso contrario, se si tratta di una corale atonia delle autorità locali di Reggio Emilia chiedono di conoscere se i Ministri dell'interno e della difesa abbiano preso o intendano prendere dei provvedimenti nei confronti di coloro che rappresentando lo Stato e le forze armate sono volontariamente venuti meno ad un loro elementare dovere determinando reazioni pienamente negative nella pubblica opinione, specie fra gli ex combattenti, che ancora hanno

il culto dell'onore militare e del valore dimostrato in guerra con il sacrificio della propria vita da coloro che servendo la Patria in armi ne hanno fatto dono della loro vita.

(3-00457) « TASSI, ALFANO, DE MICHELI VITURI, FRANCHI, COTECCHIA, DE LORENZO GIOVANNI, RAUTI, SACCUCI, NICCOLAI GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo, per sapere se non ritenga violatrice della Costituzione e delle leggi vigenti dello Stato la delibera del CIPE in data 7 luglio 1971 in base alla quale i problemi relativi " alla navigazione interna e locale " debbano considerarsi di competenza primaria della Regione e di conseguenza questa è stata investita delle questioni riguardanti i collegamenti tra il continente e l'isola d'Elba e le altre isole minori.

« L'articolo 117 della Costituzione è citato fuori di proposito.

« Infatti la Costituzione parla di " navigazione e porti lacuali " e l'aggettivo " lacuali " non può non intendersi legato grammaticalmente e logicamente anche al primo sostantivo " navigazione ".

« L'altra navigazione ed i relativi problemi e gli altri porti (cioè quelli marittimi) sono e rimangono di esclusiva competenza dello Stato.

« In questo senso l'interrogante ritiene errato anche il decreto delegato n. 8 del 15 gennaio 1972 (articolo 2, lettera f), secondo emistichio) e comunque non applicabile ai porti dell'isola d'Elba e delle altre isole minori in quanto si tratta sempre e comunque di porti e di navigazione non lacuali e non in acque interne.

« Né si può ritenere che il legislatore con la legge n. 270 del 10 maggio 1971 abbia inteso trasferire alle regioni le " altre funzioni amministrative " di cui al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione in quanto l'articolo 17 della stessa fa riferimento unicamente all'articolo 117.

« Di conseguenza l'interrogante chiede di sapere in quale modo il Governo intenda ripristinare la situazione precedente macroscopicamente e anticostituzionalmente violata nella citata delibera del CIPE e nel ricordato decreto delegato n. 8.

(3-00458)

« LUCCHESI ».